



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE
E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare

Ufficio 2 – Igiene della produzione degli alimenti

Via Giorgio Ribotta 5- 00144Roma

Trasmissione via P.E.C.

Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari

e p.c.

Ufficio 3 DGSA

Ufficio 7 DGSA

ASSOGRASSI
segreteria@assograssi.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

ASSALZOO
assalzo@assalzo.it

ASSICA
assica@assica.it

ASSOCARNI
segreteria@assocarni.it

UNICEB
d.riposati@uniceb.it.

AIPA
info@aipaonline.it ·

ASSOFERTILIZZANTI
assofertilizzanti@federchimica.it

AIF
info@aif-fertilizzanti.org.

OGGETTO: LSD - Indicazioni relative alla gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) provenienti da zone di restrizione

La presente circolare è volta a fornire indicazioni per la gestione dei sottoprodotti ottenuti da animali detenuti in allevamenti localizzati all'interno delle zone di restrizione, come disposte dal Reg. (UE) 2020/687 a seguito della conferma di un focolaio di malattia infettiva di cui alla lista "A" e specificamente:

- zona di protezione (ZP)
- zona di Sorveglianza (ZS)
- eventuali zone di ulteriore restrizione (ZUR)

Si ritiene tuttavia specificare che, in applicazione delle misure di contenimento previste dal Reg. (UE) 2020/687, all'interno di un focolaio di una malattia infettiva di cui alla lista "A", nello specifico l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD) i sottoprodotti di origine animale (SOA) ottenuti a partire dagli animali detenuti negli allevamenti che insistono nel focolaio e in quelli epidemiologicamente correlati, dovranno essere classificati come SOA di categoria 1 o 2, in base a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) 1069/2009.

Pertanto i SOA suddetti dovranno essere:

- 1) Raccolti all'interno di contenitori chiusi, su cui dovrà essere apposto un sigillo ufficiale a cura dell'ACL competente o comunque sotto la sua supervisione.
- 2) Inviati direttamente ad un impianto di trasformazione di categoria 1 o 2 senza possibilità di transito attraverso un impianto di magazzinaggio.
- 3) Accompagnati da un certificato sanitario conforme all'allegato VIII, capo III del Reg (UE) 142/2011, secondo le recenti modifiche definite dal Reg (UE) 1379/2025.

Di contro, i SOA ottenuti da animali sensibili alla malattia, ma detenuti in allevamenti localizzati nelle ZP, ZS e ZUR, diversi rispetto a quelli in cui sia stato notificato il focolaio, inclusi i SOA generati nel corso delle attività di macellazione, sezionamento e trasformazione dei relativi prodotti di origine animale all'interno impianti riconosciuti ai sensi dei regolamenti (UE) 852/2004 e (UE) 853/2004, fatti salvi i divieti ed i trattamenti stabiliti rispettivamente dagli allegati VI e VII del Reg 687/2020 per la LSD, potranno essere inviati direttamente a impianti di trasformazione (PROCP) o ad impianti riconosciuti per la produzione di pet food trasformato (PETPP).

Tenuto conto che nel caso degli impianti PETPP è ammesso l'utilizzo di metodi di trasformazione che applichino temperature di processo minime di 90°C, l'ACL competente per il luogo di spedizione dovrà comunque verificare che le temperature utilizzate siano sufficienti ad inattivare l'agente eziologico della LSD in questione, acquisendo evidenze scientifiche robuste. Non è ammesso l'invio di tali SOA ad impianti produttori di alimenti greggi per animali da compagnia (PETPR).

Nel caso in cui per motivi logistici o per esigenze specifiche legate alla conformazione geografica del territorio non sia possibile l'invio diretto di tali SOA ad un impianto di trasformazione, è consentito il transito degli stessi attraverso impianti di magazzinaggio, a condizione che lo stesso avvenga in contenitori chiusi e ben identificati, per il successivo inoltro ad impianti di trasformazione (PROCP) o, se del caso, di pet food (PETPP) secondo le indicazioni di cui sopra.

Nel corso dei trasferimenti sul territorio nazionale questi SOA potranno essere scortati esclusivamente dal documento commerciale semplificato di cui alle nuove linee guida nazionali per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/2009.

Infine, conformemente alle previsioni di cui all'art 7, comma 17 delle linee guida di cui sopra, al fine di prevenire rischi inaccettabili sia di natura igienica che sanitaria, i mezzi che effettuano il trasporto di SOA dalla Sardegna a bordo di navi traghetto, devono utilizzare cassoni a temperatura controllata e a tenuta stagna.

La presente circolare integra e aggiorna la nota DGISAN 28450 del 3 luglio 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Ugo Della Marta

(firma digitale)

Responsabile/Referente del procedimento:

Dr.ssa Tiziana Serraino – e-mail t.serraino@sanita.it

Dr.ssa Rita Marciànò – e-mail r.marciano@sanita.it

Il Direttore dell'Ufficio 2 DGISA

Dr.ssa Rosa Gaglione – e-mail r.gaglione@sanita.it